



TRIBUNALE DI LECCE

PRESIDENZA

- visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla G.U. n.70 del 17.3.2020 ed in vigore da tale data;
- visto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale a. 60 dell'8 marzo 2020);
- visto il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, contenente "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus 19" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020);
- visto il DPCM 8 marzo 2020, che limita gli spostamenti delle persone ai casi strettamente necessari e riafferma il divieto di affollamento e la necessità di mantenere adeguate distanze interpersonali;
- vista la Direttiva recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica del 16/3/2020 della Direzione organizzazione giudiziaria, Ministero della Giustizia;
- letta la delibera del C.S.M. 11 marzo 2020 (prot. 1 86/VV/2020);
- visti i provvedimenti del Presidente della Corte di Appello di Lecce e del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce n.18/2020 del 7 marzo 2020, nonché quello del 24 febbraio 2020;
- richiamato il decreto del Presidente della Corte di Appello di Lecce n.3097 del 18.03.2020;
- richiamato altresì il proprio decreto del 10 marzo 2020 n.31/2020 relativo al settore penale, nonché il decreto n.29/2020 del 6.03.2020;
- richiamati altresì i criteri e le disposizioni assunte in merito all'impiego del personale amministrativo con la nota di questa Presidenza e della Dirigenza n.120/1 del 13 marzo 2020;
- premesso che l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 prevede, tra l'altro, che:
 <<1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto ...>>;
- rilevato che il comma 5 dell'art.83 dispone che, già nel periodo di sospensione, i capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure organizzative e preventive di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h) e ritenuto necessario anticipare alcune linee guida organizzative, mentre le misure relative al periodo 16 aprile – 30 giugno 2020 (finalizzate a "contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria") saranno successivamente adottate, all'esito delle interlocuzioni previste dall'art. 83 co. 6 D.L. 18/2020;
- visto il provvedimento DGSIA n.7 del 10 marzo 2020;

- per il settore civile, sentiti i presidenti e i coordinatori delle sezioni civili, nonché il coordinatore del Giudice di Pace nella persona della dr.ssa Piera Portaluri, e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

dispone:

- 1) fino al 15 aprile 2020 sono rinviate d'ufficio - senza necessità di alcun ulteriore provvedimento, trattandosi di rinvio obbligatorio - tutte le udienze dei procedimenti civili pendenti presso il Tribunale ordinario di Lecce e gli Uffici del Giudice di Pace di Lecce, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 3 lett.a) (<<cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile>>);
- 2) la data delle nuove udienze di rinvio in virtù del D.L. n. 18/2020 verrà in seguito comunicata;
- 3) si delegano, per gli affari di competenza delle rispettive sezioni, la dr.ssa P. Portaluri, quale presidente F.F. della prima sezione civile e della sezione immigrazione, nonché quale coordinatrice dell'ufficio del giudice di pace, la dr.ssa Cinzia Mondatore, quale presidente della seconda sezione civile, il dr. Alessandro Silvestrini, quale coordinatore della terza sezione civile, la dr.ssa Caterina Mainolfi, quale presidente della sezione Lavoro, a formulare la dichiarazione di urgenza con provvedimento in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile (ferma restando la competenza del giudice istruttore o del presidente del collegio per le cause già iniziate) nelle cause e nei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;
- 4) considerato che l'emergenza sanitaria in atto fa apparire necessario evitare, in tutti i casi in cui sia possibile, lo svolgimento di udienze secondo le modalità ordinarie (con i connessi accessi agli uffici giudiziari e l'incremento delle possibilità di contatti ravvicinati tra le persone), i procedimenti civili ritenuti urgenti saranno trattati secondo le modalità previste dalle lettere f) e h) del citato art. 83 co. 7 D.L. 18/2020; in particolare:
 - I) le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgeranno mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni, con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, come disposto dall'art. 83, comma 7 lett. h) d.l. n.18/2020;
 - II) le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti si svolgeranno mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice farà comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, ove ne sia prevista la partecipazione, giorno, ora e modalità di

collegamento. All'udienza darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni sarà dato atto nel processo verbale, come disposto dall'art. 83, comma 7 lett. f) d.l. n.18/2020. In tale ipotesi, come stabilito con provvedimento del DGSIA del 10.3.2020 n. 0003413, le udienze civili si potranno svolgere mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice, utilizzando i programmi Skype for Business o Teams, a disposizione dell'Amministrazione e del Ministero della Giustizia.

Ove entrambe tali modalità siano applicabili, resta rimessa al giudice o al Presidente del collegio che procede l'individuazione della modalità ritenuta idonea a consentire la trattazione del singolo procedimento in modo celere.

5) atteso l'obbligo generalizzato del telematico dal 9.3.2020 e fino al 30 giugno 2020, posto dal comma 11 del cit. art. 83, anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo; gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, saranno assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

6) l'accesso alle cancellerie resta disciplinato dai richiamati provvedimenti del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale e di questa Presidenza: sarà in particolare consentito solo previo appuntamento e per i soli giudizi la cui trattazione è consentita dal D.L. n.18/2020, anche in considerazione della riduzione del personale di cancelleria a presidi minimi, essendo stato per tutti i dipendenti oramai avviato, in via ordinaria, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "agile", come da provvedimento n.120/1 prot. del 13 marzo 2020 del Presidente f.f. e della Dirigente del Tribunale.

Per il settore penale, sentiti i presidenti delle sezioni e i coordinatori degli uffici penali, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Procuratore della Repubblica,

dispone:

1) le udienze di convalida di arresto in flagranza, anche in sede di rito direttissimo, di fermo di indiziato di delitto o di arresto provvisorio a fini estradizionali o di riconoscimento di sentenza straniera, verranno celebrate privilegiando il collegamento in videoconferenza; al fine di rendere possibile il collegamento in videoconferenza l'ufficio GIP GUP utilizzerà in via temporanea l'aula "Cappuccilli", nonché, in via permanente, l'aula GIP-GUP del IV piano, attrezzata per le udienze in collegamento da remoto con i programmi individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (provvedimento 10 Marzo 2020, art. 2), applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 2711;

2) i processi nei confronti di imputati detenuti per quella causa in cui il termine ex art. 304 c.p.p. scada prima del 15.04.2020 verranno trattati, preferibilmente ed ove possibile, mediante collegamento in videoconferenza; così pure i procedimenti nei confronti di persone per cui siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;


3) i processi nei confronti di imputati detenuti o internati per quella causa, per cui non sia già stata fissata udienza, verranno fissati soltanto se il detenuto, l'internato o il difensore ne farà richiesta; altrimenti NON verranno fissati prima del 15.04.2020 ed i termini ex artt. 303 e 308 c.p.p. resteranno

- sospesi entro e non oltre il 30 giugno 2020, al pari del termine di prescrizione e dei termini processuali;
- 4) i processi nei confronti di imputati detenuti, diversi da quelli di cui al punto n.2 che precede e per i quali risulti già fissata udienza prima del 15 aprile 2020, verranno rinviati d'ufficio fuori udienza, salvo che il detenuto o il difensore non faccia richiesta di trattazione; tale richiesta dovrà essere inoltrata nel più breve tempo possibile e, comunque, almeno due giorni prima dell'udienza (nel termine non sono computati domeniche e festivi); se non perverranno richieste di trattazione entro tale termine, i testi già previsti saranno controcitati a cura della parte che ne ha chiesto l'ascolto; ai sensi del comma 14 dell'art. 83 cit., le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati dal comma 13 agli imputati e alle altre parti saranno eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio; tutti gli uffici giudiziari utilizzeranno il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali come disposto dal comma 14 del cit. art.83;
 - 5) le udienze dinanzi al tribunale del riesame relative a misure restrittive personali verranno celebrate privilegiando, ove possibile, il collegamento in videoconferenza; al fine di rendere in concreto possibile il collegamento in videoconferenza si dispone che il tribunale del riesame utilizzi l'aula della Corte d'Assise;
 - 6) i processi nei confronti di persone proposte per misure di prevenzione, anche se non sottoposte alla misura, saranno trattati soltanto se richiesto dal proposto o dal difensore, secondo la disciplina dianzi indicata con riferimento ai detenuti per i quali non scadano i termini ex art. 304 c.p.p.; qualora sia stata disposta la confisca di prevenzione sottoposta al termine ex artt. 24 e 27 d.lgs. 159/2011 separatamente dalla misura di prevenzione, il terzo intestatario sarà analogicamente considerato nella medesima posizione del preposto;
 - 7) i processi, già fissati in udienza oppure no, nei confronti di imputati **non** sottoposti a custodia cautelare sono rinviati senza necessità di ulteriori comunicazioni; alla loro fissazione si procederà con notifica di nuove citazioni;
 - 8) le cancellerie continueranno a tenere a disposizione dei difensori dei front-office per ogni ufficio, ai quali si accederà solo previo appuntamento, anche telefonico, ed esclusivamente per i casi di estrema urgenza per i quali sia consentita la trattazione dal d.l. n.18/2020, essendo l'organico delle cancellerie ridotto a presidi minimi come da provv. 120/1 prot. del 13.3.2020 cit.;
 - 9) le cancellerie invieranno al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati comunicazioni via e-mail dell'elenco dei processi rinviati, che saranno individuati con il solo numero di ruolo generale ed anno;
 - 10) le istanze di trattazione potranno essere inviate, entro il limite di due giorni prima dell'udienza, agli indirizzi pec delle cancellerie dei relativi uffici già indicati nei precedenti provvedimenti.

Si comunichi:

- al Sig. Presidente della Corte di Appello di Lecce
- al Sig. Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce
- al Sig. Procuratore della Repubblica di Lecce
- ai Sig. Presidenti di Sezione
- alla Coordinatrice dell'Ufficio GIP GUP
- al Sig. Presidente del Tribunale del Riesame
- a tutti i Magistrati, Togati e Onorari
- al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce

all'Avvocato Distrettuale dell'Avvocatura dello Stato
al Dirigente Amministrativo e, per esso, al personale amministrativo
al Direttore Amministrativo dell'Ufficio G.d.P. di Lecce



20/03/2020

Il Presidente f.f.
dott.ssa Anna Rita Pasca
Anna Rita Pasca